

- **ANALISI DELLE REGOLE DI ORIGINE DELLA MERCE, DEL MADE IN**
- **ANALISI E PARERE RELATIVO ALLE ULTIME DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DA PARTE DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA**
- **CASISTICA E APPROFONDIMENTI**



Tupponi, De Marinis & Partners
International Business Law firm

A cura di Dr Giuseppe De Marinis

- **INDICE**

GUIDA PRATICA ALLE REGOLE DI ORIGINE DELLA MERCE E ALLA NUOVA NORMATIVA SUL "MADE IN ITALY"

- **INTRODUZIONE**

COME INDIVIDUARE L'ESATTO "MADE IN" DEL PRODOTTO

LA NORMATIVA COMUNITARIA E I CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL MADE IN

Merci interamente ottenute o sostanzialmente trasformate

L'origine dei pezzi di ricambio e degli accessori

Attività insufficienti a conferire l'origine

LA PRASSI DELL'AGENZIA DELLE DOGANE

LO STRUMENTO DELL'I.V.O. (INFORMAZIONE VINCOLANTE DI ORIGINE)

IL CERTIFICATO DI ORIGINE

STRUMENTI A DIFESA DEL "MADE IN"

L'ACCORDO DI MADRID

L'INTRODUZIONE DEL REATO DI FALSA O FALLACE INDICAZIONE DI ORIGINE

IL FALLACE USO DEL MARCHIO

CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DELL'INDICAZIONE "100% MADE IN ITALY"

LE ISTRUZIONI DELL'AGENZIA DELLE DOGANE

REGOLE DI ORIGINE PER SETTORI SPECIFICI

TESSILE

AGROALIMENTARE

MECCANICO

CALZATURIERO

ARREDAMENTO

NOTA 1 Questa guida/parere ha lo scopo di illustrare la normativa doganale comunitaria in materia di origine della merce, nonché ad inquadrare la problematica e le varie casistiche

NOTA 2 Si rende nota che, Il Regolamento UE n. 952 del 9 ottobre 2013 istituisce il codice doganale dell'Unione (Codice doganale aggiornato) - rifusione Regolamento (CE) n. 450/2008 - formalmente in vigore dal 1° novembre 2013. **PERTANTO SI PREGA DI PRENDERNE NOTA.**

Il nuovo codice mira a facilitare il commercio, garantendo un maggiore livello di sicurezza alle frontiere.

1° Parte

GUIDA PRATICA ALLE REGOLE DI ORIGINE DELLA MERCE E ALLA NUOVA NORMATIVA SUL “MADE IN ITALY” INTRODUZIONE

Le scelte di delocalizzazione produttiva operate dalle aziende hanno prodotto una frammentazione su scala globale del processo produttivo con un conseguente aumento del numero di paesi nei quali avvengono lavorazioni che contribuiscono alla realizzazione del prodotto finito. Parallelamente a questo, in virtù della sempre maggiore efficienza dei mezzi di trasporto e della costante riduzione delle barriere tariffarie negli scambi internazionali, è aumentata la possibilità di approvvigionarsi di materie prime in paesi terzi a costi ridotti.

I sopracitati fattori hanno reso più difficile l’assegnazione dell’origine (Made In) ai prodotti finiti, determinando l’esigenza di regole di origine, chiare e possibilmente armonizzate, mediante le quali gli operatori possano individuare con certezza il Paese di origine.

L’individuazione dell’esatta origine della merce è indispensabile dal punto di vista doganale in quanto necessaria per l’applicazione delle misure di politica commerciale che colpiscono solo le merci originarie di alcuni paesi. Fra le misure di politica commerciale ricordiamo:

- i dazi antidumping
- i dazi compensativi
- le misure di salvaguardia
- le restrizioni quantitative (contingenti)
- la predisposizione delle statistiche commerciali

E’ altresì collegato al concetto di origine il cosiddetto marchio di origine o “Made in del prodotto”. E’ evidente che tale marchio, pur non avendo nessuna rilevanza tributaria, ha un effetto sensibile nella fase di commercializzazione, poiché, agendo sulla qualità percepita del prodotto, può arrivare ad orientare le scelte di acquisto dei consumatori.

Si vedrà più avanti, nel capitolo relativo agli strumenti di difesa del made in, che la marcatura di origine, attualmente non obbligatoria nel mercato comunitario, è oggetto di una serie di previsioni normative volte a prevenire e sanzionare l’apposizione di marcature di origine false o ingannevoli sui prodotti.

Va infine sottolineato come il concetto di origine, assimilabile al concetto di nazionalità economica del bene, sia associato al luogo di fabbricazione di un bene e non deve essere per nessuna ragione confuso con il concetto di provenienza. La provenienza di un bene individua infatti, non il luogo in cui il bene è stato fabbricato, ma il luogo da cui il bene viene spedito; è pertanto possibile che l'origine e la provenienza di uno stesso bene non coincidano. Per quanto sopra è utile evidenziare come sia da evitare il comune errore di ritenere che un bene acquistato sul territorio italiano sia necessariamente di origine italiana, è infatti possibile che un fornitore nazionale abbia acquistato quello stesso bene da un sub-fornitore estero, ovvero che abbia trasformato quel bene a partire da materie prime/componenti di origine estera in maniera non sufficiente a conferire l'origine italiana al prodotto finito.

COME INDIVIDUARE L'ESATTO "MADE IN" DEL PRODOTTO

LA NORMATIVA COMUNITARIA E I CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL MADE IN

Merci interamente ottenute o sostanzialmente trasformate

La definizione del Paese di origine di un bene si basa sulle disposizioni comunitarie in materia di origine non preferenziale della merce. Tali disposizioni sono contenute nel Regolamento CEE n. 2913/92 (Codice Doganale Comunitario), nel Regolamento CEE n. 2454/93 (Disposizioni di Applicazione del Codice doganale comunitario) e nei relativi allegati. In particolare gli articoli 23 e 24 del codice doganale comunitario (d'ora in poi CDC) individuano i due criteri di riferimento per definire l'origine non preferenziale.

Il primo criterio, indicato all'articolo 23 del CDC, è il cosiddetto "criterio delle merci interamente ottenute" ed è applicabile a quei prodotti per i quali il processo di lavorazione sia avvenuto in un singolo Paese. In virtù di questo criterio devono ritenersi originarie di un determinato Paese le merci ivi interamente ottenute.

L'articolo 23 precisa inoltre che per merci interamente ottenute in un Paese si intendono:

- a) *I prodotti minerali estratti in tale Paese;*
- b) *I prodotti del regno vegetale ivi raccolti;*
- c) *Gli animali vivi, ivi nati ed allevati;*
- d) *I prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati;*
- e) *I prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;*
- f) *I prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali di un Paese, da navi immatricolate o registrate in tale Paese e battenti bandiera del medesimo;*
- g) *Le merci ottenute a bordo di navi officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale Paese, sempre che tali navi officina siano immatricolate o registrate in detto Paese e ne battano la bandiera;*
- h) *I prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempre che tale Paese diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;*
- i) *I rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempre che siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime;*

j) *Le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino.*

Il secondo criterio, definito dall'articolo 36 del CDC, è il "criterio dell'ultima lavorazione o trasformazione sostanziale" ed è applicabile a quelle merci alla cui produzione abbiano contribuito due o più paesi. In virtù di questo secondo criterio una merce lavorata o trasformata in più paesi è da considerarsi originaria di quel Paese in cui ha subito: *"l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione"*.

Un'interpretazione del concetto di trasformazione o lavorazione sostanziale è stata data dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza sulla caseina del 26/01/1977 Causa n.49/76. In tale sentenza la Corte ha affermato che si configura una trasformazione sostanziale "solo qualora il prodotto che ne risulta abbia composizione e proprietà specifiche che non possedeva prima di essere sottoposto a tale trasformazione o lavorazione".

Non sono invece state date interpretazioni ai concetti di "economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione". A tal proposito pare utile segnalare che il nuovo codice doganale Regolamento CE n.450/2008, non ancora in vigore, ha previsto una riformulazione dell'articolo 24 (articolo 36 secondo paragrafo nel nuovo codice): *"Le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi o territori sono considerate originarie del Paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale"*. Questa nuova formulazione va ad eliminare la seconda parte dell'articolo 24 dimostrandone in maniera indiretta la ridondanza.

In deroga ai criteri generali previsti dagli articoli 23 e 24 del CDC per alcuni prodotti elencati negli allegati 9-10 (materie tessili e loro manufatti) e 11 (prodotti diversi dalle materie tessili) delle disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario, Regolamento CEE n. 2454/93 (d'ora in poi DAC), sono state individuate le specifiche lavorazioni o trasformazioni atte a conferire il carattere originario. Per tali merci viene quindi dato un contenuto concreto al principio generale dell'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale riducendo pertanto al minimo il margine interpretativo.

Per i prodotti non coperti da una specifica regola di origine negli allegati 10 e 11 delle DAC è prassi prendere a riferimento la posizione adottata dalla Commissione Europea nei negoziati presso l'Organizzazione Mondiale del Commercio, relativi all'armonizzazione, a livello mondiale, delle regole di origine non preferenziale. Tale documento individua una precisa regola di origine per ogni voce della tariffa doganale comunitaria andando quindi a completare gli elenchi presenti negli allegati 9-10 e 11 delle DAC.

Le principali regole di origine presenti negli allegati 10 e 11 delle DAC e nella posizione della Commissione Europea sono le seguenti:

NOTE INTRODUTTIVE

- **Per capitolo si intendono le prime due cifre della classificazione doganale del prodotto.**
- **Per voce doganale si intendono le prime quattro cifre della classificazione doganale del prodotto.**
- **Per sottovoce si intendono le prime sei cifre della classificazione doganale del prodotto.**
- **Per prezzo franco fabbrica si deve intendere il prezzo, al netto delle imposte interne e dei costi di trasporto, pagato per il prodotto ottenuto al fabbricante che ha effettuato l'ultima trasformazione.**
- **Cambio di capitolo:**

Può essere conferita l'origine se la trasformazione effettuata nel Paese è stata sufficiente a determinare una classificazione del prodotto ottenuto in un capitolo della tariffa doganale diverso rispetto a ciascuno dei materiali non originari utilizzati.

In altre parole, per poter dichiarare il prodotto originario del Paese, tutti i componenti e i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione devono essere classificati un capitolo diverso rispetto al prodotto finito.

Cambio di voce doganale:

Può essere conferita l'origine se la trasformazione effettuata nel Paese è stata sufficiente a determinare una classificazione del prodotto ottenuto in una voce della tariffa doganale diversa rispetto a ciascuno dei materiali non originari utilizzati.

In altre parole, per poter dichiarare il prodotto originario del Paese, tutti i componenti e i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione devono essere classificati in una voce diversa rispetto al prodotto finito.

Cambio di sottovoce doganale:

Può essere conferita l'origine se la trasformazione effettuata nel Paese è stata sufficiente a determinare una classificazione del prodotto ottenuto in una sottovoce della tariffa doganale diversa rispetto a ciascuno dei materiali non originari utilizzati.

In altre parole, per poter dichiarare il prodotto originario del Paese, tutti i componenti e i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione devono essere classificati in una sottovoce diversa rispetto al prodotto finito.

Valore aggiunto minimo del 45%:

In virtù di questa regola, prevista frequentemente quale alternativa alla regola del cambio di voce doganale, può essere considerata sostanziale (e quindi conferente l'origine) quella trasformazione che determini un incremento in valore almeno pari al 45% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito.

Contribuiscono al valore aggiunto sia le lavorazioni che l'incorporazione di prodotti originari del Paese, sia i costi e i profitti ad essi associati.

Trasformazione specifica:

Quest'ultima regola prevede un'indicazione precisa delle operazioni minime che devono essere effettuate nel territorio di un Paese perché di tale Paese il prodotto finito possa acquisire l'origine.

Ad esempio per gli indumenti di cuoio naturale o ricostituito la regola di origine applicabile è la seguente: *Cucitura o assemblaggio di due o più pezzi di cuoio naturale o ricostituito.*

In questo caso, indipendentemente dalla classificazione doganale della materia prima e del prodotto finito e dal valore aggiunto, la cucitura o l'assemblaggio di due o più pezzi di cuoio è da considerare quale trasformazione conferente l'origine.

L'origine dei pezzi di ricambio e degli accessori

L'articolo 41 delle DAC dispone che:

1- Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili:

- consegnati insieme ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo e facenti parte della sua normale attrezzatura sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati.

2 - I pezzi di ricambio essenzialmente destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati, purché sussistano le condizioni contemplate nella presente sezione.

Il successivo articolo 42 chiarisce che la presunzione di cui all'articolo precedente è ammessa soltanto:

- se necessaria per l'importazione nel Paese di destinazione,
- se l'impiego dei suddetti pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione del materiale, della macchina, dell'apparecchio e del veicolo considerati non ostacola l'attribuzione dell'origine comunitaria o del Paese di produzione al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo di cui sopra.

Infine l'articolo 43 limita l'ambito di applicazione della presunzione dando le seguenti definizioni:

a) per «materiali, macchine, apparecchi oppure veicoli»: le merci che figurano nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata;

b) per «pezzi di ricambio essenziali» quelli che contemporaneamente:

- costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento delle merci di cui alla lettera a) precedentemente immesse in libera pratica o esportate,

- sono caratteristici di queste merci, e

- sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili.

Quindi attenzione: **se i pezzi essenziali non vengono venduti a seguito dell'esportazione di un bene principale oppure il bene principale non figura nelle sezioni XVI, XVII e XVIII (capitoli da 84 a 92) della nomenclatura combinata, ciascun ricambio deve rispettare le specifiche regole di origine non preferenziale individuate per il ricambio stesso (eventualmente in base alla voce doganale specifica del ricambio).**

Le aziende che gestiscono la ricambistica di prodotti molto complessi devono pertanto essere in grado di individuare l'esatta origine di ciascun pezzo di ricambio venduto come tale.

Attività insufficienti a conferire l'origine

In linea generale si può affermare, conformemente a quanto disposto dalla Corte di Giustizia Europea, che tutte le attività di mera conservazione di un prodotto o che si limitino a migliorare nell'aspetto esteriore la merce (ad es. cambio di packaging, di imballaggio, di confezione) non possono mai essere considerate sufficienti a conferire l'origine alla merce in quanto non modificano nella sostanza la merce stessa (il bene tale era e tale rimane sia pur con aspetto esteriore differente).

Purtroppo un elenco delle trasformazioni insufficienti a conferire l'origine è previsto solo per il mondo tessile all'articolo 38 del Regolamento CEE n. 2454/93 (vedi capitolo relativo) ma non è previsto per i prodotti diversi dal tessile.

A tale proposito, e a solo scopo indicativo, può essere utile prendere a riferimento l'elenco delle cosiddette "lavorazioni insufficienti" presente negli accordi preferenziali stipulati dalla CE con alcuni paesi terzi:

a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b) la scomposizione e composizione di confezioni;

c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;

f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;

- h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
- i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
- j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
- k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
- n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
- o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);
- p) la macellazione degli animali.

LA PRASSI DELL'AGENZIA DELLE DOGANE

L'agenzia delle Dogane si è pronunciata in materia di origine e Made In con la circolare 20/D del 13 maggio 2005. Tale circolare ha confermato che ogni riferimento fatto all'origine dei prodotti deve essere inteso come riferito all'origine non preferenziale degli stessi, così come viene definita negli articoli da 22 a 26 del CDC (reg. 2913/92) sottolineando altresì che l'applicazione dell'articolo 24 del codice (criterio dell'ultima trasformazione sostanziale) può creare delle difficoltà interpretative in quanto sconta ampi margini di interpretazione soggettiva, in particolar modo per tutti i prodotti le cui regole di origine non sono presenti negli elenchi di cui agli allegati 10 e 11 delle DAC (reg. 2454/93).

Per tali prodotti, prosegue la circolare, è utile prendere a riferimento la posizione ufficiale della Comunità nei negoziati attualmente tenuti a Ginevra, presso l'Organizzazione Mondiale del Commercio, relativi all'armonizzazione, a livello mondiale, delle regole di origine non preferenziale. La circolare conferma quindi quanto comunicato fino a quel momento dalla Commissione Europea e rende pubblico un valido strumento interpretativo fino a quel momento poco conosciuto dagli operatori.

LO STRUMENTO DELL' I.V.O. (Informazione Vincolante di Origine)

Uno strumento estremamente utile per gli operatori che hanno dubbi in merito alla determinazione dell'origine dei prodotti commercializzati è rappresentato dall' I.V.O. (Informazione tariffaria Vincolante sull'Origine delle merci), che consiste nel diritto, riconosciuto a tutti gli operatori dal Codice Doganale Comunitario, di richiedere alla Dogana, Direzione Centrale, per il tramite della Dogana competente per territorio, di stabilire l'esatta origine delle merci.

Tale principio è stato introdotto dal Regolamento CE n.82/97 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che ha provveduto a modificare gli articoli 11-19 del Codice Doganale Comunitario.

La richiesta dell'I.V.O. può riguardare qualsiasi merce per la quale l'operatore non sia in grado, a causa dei particolari processi produttivi adottati e dell'utilizzo di materie prime provenienti da differenti Paesi, di stabilire con certezza l'esatta origine da attribuire ai prodotti.

La richiesta può inoltre riguardare sia l'origine non preferenziale, sia quella preferenziale delle merci.

Un limite riservato alla richiesta di I.V.O. è rappresentato dal fatto che essa può riferirsi soltanto ad un tipo di merce. Nell'ipotesi dunque in cui l'operatore desideri conoscere l'origine di più prodotti, oggetto del suo commercio, dovrà necessariamente presentare un numero di richieste I.V.O. pari al numero delle merci in questione.

L'informazione rilasciata entro **150 giorni** dal ricevimento della richiesta ed è vincolante per le Autorità doganali comunitarie per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data della sua comunicazione, fermo restando la possibilità di ritirare tale certificazione nell'ipotesi in cui venga accertato che la stessa sia stata rilasciata sulla base di elementi inesatti o incompleti comunicati dal richiedente.

IL CERTIFICATO DI ORIGINE

Funzione:

Il certificato di origine ha la funzione di attestare l'origine non preferenziale (Made In) dei beni destinati all'esportazione nei paesi terzi. Generalmente tale documento viene richiesto dal cliente estero perché necessario all'espletamento delle formalità doganali di importazione nel Paese di destino.

Per poter compilare correttamente il formulario è quindi necessario conoscere l'origine (o le origini se multiple) dei prodotti destinati ad essere esportati, a tal fine bisogna fare riferimento a quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia trattata nei paragrafi precedenti.

Il certificato deve inoltre recare, per quanto previsto dall'articolo 47 e 48 delle DAC, tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della merce cui si riferisce, in particolare: - la quantità, la natura, i contrassegni ed i numeri dei colli,

- il tipo di prodotto,

- il peso lordo e il peso netto del prodotto; tuttavia, queste indicazioni possono essere sostituite da altre, quali il numero o il volume, quando il prodotto è soggetto a notevoli cambiamenti di peso durante il trasporto oppure quando non è possibile stabilirne il peso o quando normalmente lo si identifica con queste altre indicazioni,

- il nome dello speditore;

Procedure per l'ottenimento:

I formulari per la richiesta del Certificato di Origine sono disponibili presso la Camera di Commercio territorialmente competente rispetto alla sede dell'esportatore. La richiesta deve essere presentata alla

Camera di Commercio nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua sede legale seguendo le istruzioni di compilazione della richiesta messe a disposizione dalla Camera.

Condizioni di utilizzo:

Le ragioni che giustificano l'emissione di un certificato di origine sono diverse e variano secondo il Paese che lo richiede: ricerca dell'origine ai fini della determinazione dei diritti doganali nel Paese di destinazione, applicazione di regole specifiche per certi prodotti, applicazione di politiche commerciali, misure tendenti ad evitare il dirottamento dei traffici, ecc.

Il certificato di origine è usato negli scambi con i paesi terzi e non viene più richiesto nelle relazioni tra Stati membri tranne il caso in cui debba essere oggetto di una ulteriore esportazione da un altro Stato membro.

STRUMENTI A DIFESA DEL "MADE IN" L'ACCORDO DI MADRID

L'Accordo Internazionale di Madrid del 1891, che ha visto applicazione con il d.P.R. 26.02.1968 n° 656, ha disposto, all'atto dell'introduzione nel territorio della Repubblica Italiana, il sequestro delle merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino una falsa o fallace indicazione di origine. Il sequestro deve avvenire a cura dei competenti uffici doganali che ne danno immediatamente notizia all'autorità giudiziaria e agli interessati.

Il decreto ha altresì previsto un tempo massimo per il sequestro di 60 giorni qualora gli interessati abbiano provveduto alla regolarizzazione (generalmente attuata mediante l'asportazione delle etichette contenenti le false o fallaci indicazioni di origine) prevista dall'art. 2 dell'Accordo di Madrid.

In buona sostanza il d.P.R. 26.02.1968 n° 656 costituisce la norma base che assegna all'autorità doganale la competenza per il sequestro all'importazione delle merci recante false o fallaci indicazioni di origine.

Va sottolineato che l'Accordo di Madrid e le norme di recepimento interno non impongono alcun obbligo di indicazione dell'origine dei prodotti ma si limitano a vietare l'uso di indicazioni di origine false o ingannevoli conferendo agli uffici doganali l'autorità per disporre il sequestro.

L'INTRODUZIONE DEL REATO DI FALSA O FALLACE INDICAZIONE DI ORIGINE

Con l'articolo 4 comma 49 della legge n° 350 del 2003 (Finanziaria 2004) è stata attribuita rilevanza penale alle ipotesi di importazione, esportazione e commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di origine. In particolare è stato reso applicabile l'articolo 517 del codice penale che attualmente prevede: la reclusione fino a due anni e la multa fino a 20.000 euro.

Le fattispecie di reato sono pertanto due:

1) quella relativa alla falsa indicazione, consistente:

nella stampigliatura "*made in Italy*" su prodotti e merci che non abbiano una origine italiana, dove per origine Italia deve farsi riferimento alle disposizioni doganali comunitarie in tema di origine non preferenziale; nonché

2) quella relativa alla fallace indicazione, consistente:

nell'apposizione, su prodotti privi di indicazioni di origine, di segni, figure o quant'altro, tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana; ovvero nell'apposizione, su prodotti sui quali è indicata una origine e provenienza estera, di segni, figure o quant'altro, tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana.

Se la prima fattispecie, ossia l'apposizione di un Made In falso, non lascia particolari dubbi interpretativi, la seconda fattispecie, costituita dalla fallace indicazione di origine, ha suscitato numerose perplessità e difficoltà applicative oltreché alcuni contrasti con altre norme in materia di etichettatura.

L'agenzia delle Dogane con la già citata circolare 20/D del 13 maggio 2005 ha dato alcune precisazioni per permettere di uniformare l'operato degli uffici doganali, in particolare è stato chiarito quanto segue:

Nel caso di importazione di prodotti nei quali sia indicata l'esatta origine estera, l'espressa previsione normativa di cui al citato art. 4, comma 49 della legge n. 350 del 2003 può verificarsi solo nel caso in cui la fallace indicazione (segni, figure e quant'altro) abbia caratteristiche tali da "oscurare", fisicamente o simbolicamente, l'etichetta di origine, rendendola di fatto poco visibile o praticamente non riscontrabile anche ad un semplice esame sommario del prodotto.

Pertanto se il Made In è indicato in maniera chiara ed evidente e non è oscurato da elementi fallaci non può essere contestato il reato.

Nel caso di esportazione di prodotti nei quali non sia indicata la loro esatta origine, perché l'indicazione possa essere considerata fallace deve indurre chi la legge a riconoscere al prodotto un'origine errata (in particolare, quella italiana).

Può essere il caso in cui, ad esempio, in mancanza di una qualunque indicazione di origine, il prodotto presenti una etichetta riportante una bandiera italiana, oppure la semplice dicitura "Italy", oppure ancora il nome di una città (Firenze, Venezia, ecc.).

Dall'interpretazione dell'Agenzia risulta quindi evidente che la fallace indicazione di origine è costituita dall'inserimento nelle etichette dei prodotti di espliciti rimandi al territorio italiano che possono concretizzarsi in figure ovvero in nomi di luoghi (rimane quindi impregiudicata la possibilità di importare il prodotto "neutro").

Questo secondo aspetto ha posto un problema di compatibilità fra gli obblighi previsti dalla Legge 10 aprile 1991, n.126, che contiene delle norme sull'informazione del consumatore (attualmente tali norme sono state trasposte nel Codice del Consumo Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206), e prevede che i prodotti commercializzati nel territorio nazionale rechino indicazioni chiaramente visibili e leggibili relative al nome o alla ragione sociale o al marchio ed alla sede di un produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea e l'articolo 4 comma 49 della legge n° 350 del 2003. Questo in quanto l'indicazione della denominazione e della sede dell'importatore (riferimento al territorio italiano) su prodotti fabbricati all'estero potrebbe far sussistere l'ipotesi di reato di fallace indicazione di origine.

Una successiva nota dell'Agenzia delle Dogane (n° protocollo 2704 del 9 agosto 2005) ha offerto la seguente soluzione operativa:

si ritiene che l'apposizione della chiara indicazione "IMPORTATO DA: [NOME E SEDE

DELL'IMPRESA]" nell'etichetta consenta il rispetto congiunto delle predette

La soluzione riportata consente, allo stesso tempo, di evitare l'indicazione del preciso Paese di origine (nessun obbligo è infatti previsto in tal senso) e di rispettare le norme sulle informazioni al consumatore senza rischiare di incorrere nel reato di fallace indicazione di origine.

IL FALLACE USO DEL MARCHIO

Con il decreto legge 135 del 25 settembre 2009 (convertito nella legge 20 novembre 2009, n. 166) è stato abrogato il contestato comma 4 dell'articolo 17 della legge Legge 23 luglio 2009, n. 99 (legge sviluppo) con il quale era stato introdotto l'obbligo di indicare l'origine estera su tutti i prodotti realizzati all'estero e recanti marchi di aziende italiane.

Lo stesso decreto ha però stabilito l'illiceità dell'uso fallace del marchio introducendo il comma 49 bis che si riporta qui di seguito per maggior chiarezza:

49-bis - Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.

L'obbligo di inserire indicazioni precise ed evidenti sull'effettiva origine estera non scatta quindi automaticamente per tutti i prodotti recanti marchi di aziende italiane ma è limitato ai casi nei quali i marchi abbiano natura ingannevole o possano comunque far ritenere al consumatore che il prodotto sia di origine italiana.

Il 9 novembre 2009 il Ministero dello Sviluppo economico ha opportunamente emanato la circolare esplicativa n° 124898 con la quale sono state chiarite le modalità applicative delle cosiddette "indicazioni precise ed evidenti sull'origine estera" e "dell'attestazione circa le informazioni che verranno rese in fase di commercializzazione".

Le indicazioni precise sull'origine estera potranno concretizzarsi in un'appendice informativa sul prodotto, sulla confezione o sulle etichette contenente le seguenti informazioni:

- Prodotto fabbricato in
- Prodotto fabbricato in paesi Extra UE
- Prodotto di provenienza Extra UE
- Prodotto importato da Paesi Extra UE
- Prodotto non fabbricato in Italia

Se non fosse possibile inserire tali indicazioni anteriormente all'importazione è data la possibilità al titolare o al licenziatario del marchio di allegare alla dichiarazione doganale di importazione una specifica attestazione in cui l'importatore si impegna a rendere le informazioni dovute al momento della commercializzazione. Tale attestazione, che figura in allegato alla circolare, ha la seguente forma:

Il sottoscritto

Cognome		Nome	
Nato a		Provincia	
In data		Cittadinanza	
Residente a		c.a.p.	
Via/piazza ecc.		n. civico	

in qualità di (barrare con X la scelta) :

- Titolare del marchio _____ N. Reg. _____
- Licenziatario del marchio _____ N. Reg. _____
- Rappresentante legale dell'impresa titolare e/o licenziataria del marchio
_____ N. Reg. _____

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 d.p.r. 445/2000):

- sul presupposto dell'origine estera del prodotto, di impegnarsi, a propria cura, a rendere - in fase di commercializzazione dei beni di cui alla presente dichiarazione doganale n. _____ presentata il _____ - tutte le informazioni relative alla origine estera del prodotto, secondo le seguenti modalità:

CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DELL'INDICAZIONE "100% MADE IN ITALY"

Con lo stesso articolo 16 decreto 135 del 25 settembre 2009 (convertito nella legge 20 novembre 2009, n. 166) è stata inoltre introdotta una nuova condotta passibile di sanzione consistente *"nell'uso (su prodotti non realizzati interamente in Italia) di un'indicazione di vendita (per indicazione di vendita si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l'apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio) che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale "100% made in Italy", "100% Italia", "tutto italiano", in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione"*

Tale condotta è punita con le pene previste dall'articolo 517 del codice penale (reclusione fino a due anni o multa fino a 20.000 Euro), aumentate di un terzo.

In conseguenza dell'introduzione di tale novità nasce quindi l'esigenza, per gli operatori, di comprendere quali siano i prodotti qualificabili come interamente realizzati in Italia. Il primo comma del sopracitato articolo 16 definisce come interamente realizzato in Italia: *"il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano"*.

Pertanto, perché possa essere apposta sul prodotto l'indicazione di vendita: *"100% made in Italy (o affini)"* il prodotto deve essere innanzitutto un prodotto di origine italiana ai sensi della normativa europea

sull'origine (condizione necessaria) ma deve essere altresì disegnato e progettato all'interno del territorio italiano (condizione sufficiente). Pare però evidente che è compito arduo valutare l'intero ottenimento in Italia del prodotto in quanto la progettazione e il disegno sono attività per loro natura immateriali e quindi prive di un collegamento territoriale: si pensi ad esempio ad un architetto italiano che disegna una lampada utilizzando il suo personal computer portatile in parte nel suo studio in Italia e in parte nel suo studio in Francia. In tal caso il disegno non può ritenersi compiuto esclusivamente sul territorio italiano e verrebbe quindi negato il beneficio del "100% made in Italy"; ma in caso di contestazione come può essere verificato che il disegno del prodotto non è avvenuto esclusivamente in Italia?

Nella consapevolezza di questi ampi margini di dubbio che sconta la norma nella sua applicazione operativa, il successivo comma 2 dell'articolo 16 chiarisce che: *"Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per le politiche europee e per la semplificazione normativa, possono essere definite le modalita' di applicazione del comma 1"*.

LE ISTRUZIONI DELL'AGENZIA DELLE DOGANE

L'Agenzia delle Dogane, in conseguenza della conversione in legge del decreto 135 del 25 settembre 2009 e della pubblicazione della Circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico n° protocollo 124898 del 9/11/2009, ha emanato una nota (n° protocollo 155971 del 30 novembre 2009) contenente alcune istruzioni applicative di sicuro interesse per gli operatori.

Per quanto riguarda la falsa o fallace indicazione di origine di cui all'articolo 4 comma 49 della legge n° 350 24 dicembre 2003, viene confermata l'impostazione della precedente nota emanata dall'Agenzia (n° protocollo 2704 del 9 agosto 2005) con la quale era stato consigliato, nelle ipotesi in cui l'indicazione della denominazione e della sede dell'azienda potesse far sussistere il reato di fallace indicazione di origine, di apporre la chiara indicazione: "Importato da: nome e sede dell'impresa" sull'etichetta che accompagna la merce di origine non preferenziale terza.

Per quanto riguarda invece la nuova ipotesi di "fallace uso del marchio" di cui al comma 49 bis della legge 350, introdotto dall'art. 16, comma 6, del D.L. 135/2009, l'Agenzia ha confermato le due condotte utili ad evitare la contestazione di uso fallace del marchio:

- Nel caso in cui il marchio possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana (c.d. marchio fallace) è fatto obbligo di accompagnare il prodotto sul quale il marchio è apposto con una appendice informativa utile ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto (ad esempio: Prodotto fabbricato in paesi Extra UE).
- Nel caso di prodotto recante marchio fallace è possibile evitare la contestazione in dogana fornendo all'ufficio doganale di controllo una attestazione del titolare o licenziatario del marchio con la quale quest'ultimo si impegna a fornire l'appendice informativa in fase di commercializzazione.

- Pertanto, nel caso in cui il marchio aziendale possieda caratteristiche tali da poter trarre in inganno il consumatore portandolo a ritenere che il prodotto sia di origine italiana quando invece è di origine estera, le soluzioni operative per evitare contestazioni all'atto dell'importazione sono due:
- *Soluzione a monte*: Richiedere al fornitore estero di etichettare il prodotto aggiungendo l'appendice informativa contenente le indicazioni suggerite dal Ministero dello Sviluppo economico (si veda paragrafo "il fallace uso del marchio") ovvero altre indicazioni utili a segnalare al consumatore l'origine estera.
- *Soluzione a valle*: Aggiungere l'appendice informativa in un momento successivo rispetto all'importazione (ma comunque prima della commercializzazione) presentando in dogana l'attestazione riportata nelle pagine precedenti.

La nota dell'Agenzia ricorda infine, a conferma di quanto anticipato dal documento di prassi del Ministero dello Sviluppo Economico, che la disciplina di cui all'articolo 4, comma 49 bis della legge 350 (fallace uso del marchio), non può trovare applicazione ai prodotti che sono già in commercio e, più in generale ai prodotti già realizzati e contrassegnati dal marchio prima della sua applicabilità. Tale circostanza potrà essere oggetto di autocertificazione.

REGOLE DI ORIGINE PER SETTORI SPECIFICI TESSILE

L'allegato 10 delle Disposizioni di attuazione del codice doganale (reg 2454/93) elenca le precise condizioni di acquisizione dell'origine (colonna 3 dell'allegato) per ogni prodotto tessile, individuato dalla rispettiva voce doganale. L'allegato ci dice in sostanza quali sono le trasformazioni minime alle quali deve essere sottoposta la materia prima non originaria per legittimare l'apposizione dell'ambito "Made in Italy" sul prodotto finito.

Le trasformazioni specifiche elencate nella colonna 3 dell'allegato possono essere inquadrare in alcune categorie generali (si rimanda all'allegato per il dettaglio delle lavorazioni sufficienti a conferire l'origine).

- *Fabbricazione a partire da...*

Quando la regola, come nel caso dei tappeti della voce 5704 dice ad esempio: "Fabbricazione a partire da fibre", significa che possono essere utilizzate fibre non originarie, ma tutte le trasformazioni successive sul prodotto devono avvenire in Italia.

In sostanza questa regola autorizza l'impiego di un materiale non originario che si trova ad un certo stadio di lavorazione (es. fibre). L'impiego dello stesso materiale non originario in uno stadio successivo di lavorazione (es. filato) compromette il carattere originario del prodotto finito.

- *Fabbricazione a partire da ... il cui valore non supera il X% del prezzo franco fabbrica del prodotto*

Tale indicazione, come nel caso del cotone della voce 5201: "Fabbricazione a partire da cotone grezzo il cui valore non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto", significa che è prevista, oltre alla lavorazione a partire da un materiale non originario ad un determinato stadio di lavorazione (cotone grezzo), una tolleranza massima in termini di valore di materia prima non originaria utilizzabile.

Pertanto il valore del cotone grezzo utilizzato non può superare il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito. Se il cotone grezzo utilizzato eccede tale percentuale, il prodotto finito non potrà essere considerato un “Made in Italy”, sarà infatti originario del Paese in cui è stato ottenuto il cotone grezzo.

Come tutte le regole che utilizzano percentuali rimane una certa indeterminatezza in merito al contenuto del numeratore e del denominatore sulla base dei quali effettuare il calcolo della soglia di tolleranza.

Semplificando, potremmo stabilire che il confronto debba essere effettuato sulla base dei valori esposti nelle fatture passive di acquisto della materia prima e delle fatture di vendita del prodotto finito.

Va però sottolineato che in taluni casi tali valori di riferimento possono non essere rappresentativi del reale valore della materia prima e del prodotto finito e possono essere influenzati da scelte di natura esclusivamente commerciale (aumento del mark-up sul prodotto, prezzo di acquisto influenzato da un controllo esercitato dall’acquirente sul fornitore).

- Confezione completa

Per confezione completa, come indicato dalla nota introduttiva 7.2 dell’allegato 9 del regolamento 2454/93, si intendono tutte le operazioni che debbono essere effettuate successivamente al taglio dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a maglia. Tuttavia, il fatto che una o più lavorazioni di rifinitura non sia stata effettuata non implica che la confezione debba considerarsi incompleta.

L’allegato elenca alcuni esempi di operazioni di rifinitura:

- applicazione di bottoni e/o di altri tipi di chiusura
- confezione di asole
- rifinitura delle estremità di pantaloni o maniche, oppure orli inferiori di camicie, gonne o abiti
- apposizione di guarnizioni ed accessori quali tasche, etichette, distintivi, ecc. stiratura ed altre preparazione per indumenti da vendere «confezionati».

- Condizioni alternative

Nel caso in cui siano presenti due condizioni (fabbricazione a partire da... oppure fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito) l’operatore potrà scegliere fra le due condizioni e se anche solo una delle due condizioni è rispettata il prodotto finito potrà essere considerato originario.

Esempio:

Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili— ricamati (voce doganale 6213):

Regola di origine:

Fabbricazione a partire da filati

Oppure (condizione alternativa) *Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.*

Commento: Il prodotto finito avrà origine italiana se è stato ottenuto impiegando materie prime non originarie ad un certo stadio di lavorazione (filato); l'impiego dello stesso materiale non originario in uno stadio successivo di lavorazione (es. tessuto non ricamato) compromette il carattere originario del prodotto finito a meno che non sia soddisfatta la condizione alternativa e quindi che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito.

MECCANICO

Le regole di origine per il settore della meccanica prevedono in genere una regola principale e una regola alternativa applicabile nel caso in cui la regola principale non venga soddisfatta.

La regola principale è generalmente costituita dal "cambio di voce doganale", la regola alternativa è invece la regola del "valore aggiunto minimo".

Riprendendo quanto già indicato nel primo capitolo pare utile ricordare che la regola del cambio di voce doganale implica che si possa dichiarare originario del Paese in cui è avvenuta una trasformazione sufficiente a modificare la classificazione doganale (a livello di prime quattro cifre) dei componenti importati.

La regola del valore aggiunto minimo prevede che possa essere considerata sostanziale (e quindi conferente l'origine) quella trasformazione che determini un incremento in valore almeno pari al 45% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito.

Contribuiscono al valore aggiunto sia le lavorazioni che l'incorporazione di prodotti originari del Paese, sia i costi e i profitti ad essi associati.

Esempio:

Turbine idrauliche classificate alla voce doganale 8410.

Regola di origine applicabile:

cambio di voce doganale

o valore aggiunto minimo del 45%.

Commento: Se la turbina viene fabbricata in Italia a partire da componenti di origine estera classificati a una voce doganale diversa dalla 8410 la stessa può essere dichiarata di origine italiana.

Se la turbina viene fabbricata in Italia a partire da componenti di origine estera fra i quali anche uno solo è classificato alla voce doganale 8410, la stessa potrà essere dichiarata di origine italiana solo se il valore aggiunto determinato dalla lavorazione effettuata in Italia e dall'incorporazione di parti di origine italiana sarà almeno pari al 45% del prezzo franco fabbrica della turbina.

ARREDAMENTO

Per il settore arredamento talune condizioni di acquisizione dell'origine (c.d. regole di origine) sono presenti nell'allegato 11 delle disposizioni di attuazione del codice doganale (reg 2454/93).

Per i prodotti non compresi nell'allegato è utile prendere a riferimento la posizione adottata dalla Commissione Europea nei negoziati per l'armonizzazione delle regole di origine.

Più in basso si riportano alcuni esempi di regole di origine applicabili ai prodotti del settore arredamento:

Esempi:

Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica, decorati

Regola di origine:

Decorazione dell'oggetto di ceramica purché, nella classificazione dei prodotti ottenuti, essa figuri in una voce tariffaria diversa da quella dei prodotti utilizzati

Commento:

La decorazione è attività sufficiente a conferire l'origine a patto che tale decorazione determini la classificazione del prodotto ottenuto in una voce doganale diversa rispetto a quella del prodotto utilizzato.

Mobili per sedersi anche trasformabili in letti, e loro parti (voce doganale 9401) Regola di origine:

Cambio di voce doganale

O (regola alternativa)

cambio dalla voce 9401.90 o 9403.90 a condizione che almeno una parte essenziale del mobile sia originaria

Commento:

La regola principale prevede che se il divano viene fabbricato in Italia a partire da componenti di origine estera classificati a una voce doganale diversa dalla 9401 la stessa può essere dichiarata di origine italiana.

La regola alternativa prevede una tolleranza consentendo l'utilizzo componenti classificate alla voce 9401.90 o 9403.90 (parti di mobili) a patto che almeno una parte essenziale utilizzata nella fabbricazione del mobile sia di origine italiana.

2° Parte

PREMESSA

I certificati di origine rilasciati dalle Camere di Commercio sono utilizzati nei rapporti commerciali tra l'Unione Europea e i Paesi Terzi.

Essi sono destinati, esclusivamente, a provare l'origine della merce sulla base di documentazioni probatorie o di dichiarazioni effettuate dalle imprese, non attestano l'esportazione delle merci e non sono da considerarsi un documento accompagnatorio della merce.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il certificato di origine va redatto a fronte di una fattura definitiva di esportazione verso un paese extra-comunitario. Solo eccezionalmente è possibile richiedere un certificato sulla base di una fattura pro-forma (vedi paragrafo pag. 13)

Va compilato inserendo solo i dati richiesti dal modello, facendo molta attenzione che siano tutti presenti in fattura.

Le esigenze dei crediti documentari non possono in nessun modo condizionare la redazione del certificato di origine e, pertanto, non può essere addebitata alla Camera di Commercio la responsabilità per eventuali discrepanze fra il certificato di origine regolarmente emesso e le condizioni fissate dai crediti documentari.

Eventuali informazioni aggiuntive richieste alla ditta dal cliente o dalla banca, non inseribili in nessuna casella del certificato di origine, vanno riportate in un'apposita dichiarazione, su carta intestata della ditta, firmata in originale dal legale rappresentante, su cui l'ufficio della CCIAA apporrà un visto. Tale dichiarazione non dovrà, comunque, in alcun caso contenere indicazioni sull'origine della merce né menzioni discriminatorie.

Il certificato di origine va redatto in lingua italiana o inglese o francese o spagnola (la medesima della fattura). Qualora sia scritto in una lingua straniera deve riportare la traduzione in italiano, limitatamente alla merce descritta alla casella 6.

Va compilato, a macchina da scrivere o tramite prodotti informatici, senza correzioni e abrasioni. Sul sito nella medesima sezione in cui è disponibile questo manuale può essere scaricato un fac simile di certificato di origine in formato A4.

CERTIFICATO DI ORIGINE: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Certificato di origine: istruzioni per la compilazione

FOGLI GIALLI (ORIGINALE E COPIE)

Il formulario deve essere compilato dalla casella 1 alla 7

CASELLA 1. SPEDITORE

Indicare la denominazione o ragione sociale e l'indirizzo, completo di Via, Comune, Provincia (si accetta anche in sigla) e Stato (va indicato per esteso), della ditta che emette fattura di vendita al cliente estero, così come risultano al Registro Imprese.

Non è ammesso inserire la formula "produttore" (o manufacturer), per rispetto del segreto commerciale.

CASO PARTICOLARE

Triangolazione tramite una ditta italiana: lo speditore non è direttamente la ditta italiana che emette la fattura di vendita all'estero. Nella casella 1 dovrà essere menzionato il nominativo del soggetto che

provvede alla spedizione e la dicitura "per conto di" seguita dal nominativo della ditta che emette la fattura di vendita all'estero (copia della quale dovrà essere allegata alla domanda). L'incarico a richiedere il certificato d'origine dovrà essere documentato da apposita delega rilasciata dalla ditta che emette la fattura di vendita all'estero alla ditta che effettivamente spedisce.

Esempio:

una ditta italiana (ditta A di Ancona) vende ad un'altra ditta italiana (ditta B di Genova) che a sua volta esporta in un paese extra-CEE (es. Arabia Saudita)

In questa situazione la regola è che il certificato d'origine venga richiesto dalla ditta B.

Per poter mettere in piedi il meccanismo della triangolazione devono sussistere almeno queste due condizioni:

1. La ditta A spedisce direttamente nei paesi arabi per conto della ditta B. Nella fattura di vendita della ditta A alla ditta B deve esserci indicato: destinazione finale Arabia Saudita
2. La ditta B delega la ditta A all'esportazione nel paese arabo della merce da essa venduta e all'emissione del certificato d'origine. La delega va depositata in originale presso la camera di commercio di competenza della ditta A, può essere anticipata via fax ma al momento del rilascio del certificato d'origine, la Camera di competenza della ditta A dovrà aver ricevuto l'originale.

Nel certificato d'origine alla:

casella 1: ditta italiana (A) che richiede il certificato d'origine + la dicitura "per conto della ditta:

nome della ditta italiana che effettua l'esportazione (B)"

casella 2: destinatario : ditta del paese arabo

CASELLA 2. DESTINATARIO:

- Il destinatario è il cliente extra-CEE a cui lo speditore ha emesso fattura di vendita

Indicare il nome, cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo (quello di fatturazione) del cliente extra-CEE al quale è stata emessa fattura. Il nome del Paese deve essere indicato per esteso (non sono ammesse le sigle o le abbreviazioni).

- **Triangolazione:** Si parla di "triangolazione" quando nelle transazioni commerciali internazionali vi sono tre operatori economici coinvolti di cui, in genere, due sono soggetti esteri. Ai fini del certificato di origine almeno il destinatario finale non deve appartenere alla comunità europea.

Ci sono 2 modi di compilare la casella 2:

a) indicare il nome e l'indirizzo del cliente a cui si fattura seguito dalla dicitura "destinazione finale" + il nome e l'indirizzo del cliente a cui è destinata la merce (il destinatario finale deve essere menzionato in fattura);

b) il nome e l'indirizzo del cliente a cui si fattura seguito dalla dicitura:

"destinazione finale: nome del Paese dove viene effettivamente spedita la merce" (da riportare anche in fattura).

Esempio:

1) **Triangolazione con 2 ditte straniere:** ditta italiana vende ad una francese che a sua volta riesporta in Arabia Saudita. La merce viene spedita dalla ditta italiana in Arabia Saudita

casella 1: ditta italiana

casella 2 : ditta francese

destinazione finale: nome e indirizzo completo del cliente arabo

oppure

casella 1: ditta italiana

casella 2 : ditta francese

destinazione finale: Arabia Saudita

Certificato di origine: istruzioni per la compilazione

2) Triangolazione con 2 ditte straniere: ditta italiana vende ad una ditta americana che a sua volta riesporta in Arabia Saudita. La merce viene spedita dalla ditta italiana in Arabia Saudita

casella 1: ditta italiana

casella 2 : ditta americana

destinazione finale: nome e indirizzo completo del cliente arabo

oppure

casella 1: ditta italiana

casella 2 : ditta americana

destinazione finale: Arabia Saudita

CASELLA 3. Paese di Origine

1. Merci di origine comunitaria: usare esclusivamente la dicitura “Comunità Europea”, mai C.E.E. o Mercato Comune, dato che queste espressioni potrebbero non essere comprese nei Paesi di destinazione.

Qualora le esigenze del commercio lo richiedano e la merce sia esclusivamente di origine di un paese comunitario, la menzione “Comunità Europea” potrà essere seguita dal nome dello Stato membro produttore (es. “Comunità Europea – Italia”, “Comunità Europea – Francia”).

Le indicazioni e le abbreviazioni generali, non sono corrette. Il Paese o il territorio deve essere indicato con il nome per esteso (es: Regno Unito e non UK o GB).

2. Merci di origine non comunitaria: indicare il nome del Paese extra-cee.

3. Origini multiple: indicare i vari Paesi di origine (es. Comunità Europea e Stati Uniti d’America), avendo cura di:

- precisare, nella casella 6 “descrizione della merce”, il Paese di origine a fianco di ogni singolo articolo menzionato (separando in maniera evidente le merci di origine comunitaria da quelle di origine extra CEE)

OPPURE

- di inserire nella casella 6 del certificato, dopo la descrizione delle merci, la dicitura “Per l’origine delle merci, vedi fattura allegata”. In questo caso è necessario allegare, ad ogni copia del certificato da vistare, una copia della fattura nella quale è indicato il Paese di origine a fianco di ogni prodotto extra-cee.

In questa ipotesi la fattura non deve contenere dichiarazioni aggiuntive (nome del produttore, dichiarazioni discriminatorie ecc)

PER LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE COME PROVA DELL’ORIGINE DELLA MERCEVEDERE PAG. 8- 9 - 10- 11 -12 PARAGRAFI 1-2-3.

CASELLA 4. Informazioni riguardanti il trasporto: (per “trasporto” si intende quello dal confine italiano al Paese di destinazione)

Si consiglia di indicare in questa casella la modalità di trasporto (via aerea, via mare, via terra) o il mezzo (aereo, nave, autocarro) utilizzato per la spedizione della merce. Usare la menzione “Trasporti misti” quando la merce viene trasportata con mezzi diversi.

Se invece non si conosce o non si è ancora stabilito il mezzo, si barra la casella o vi si indica “da stabilirsi”.

N.B.: Non è possibile l’inserimento del trasportatore o del transito.

CASELLA 5. Osservazioni

Questo spazio può essere utilizzato per indicare informazioni che potrebbero rivelarsi utili per l’identificazione della spedizione ma che non possono essere inserite altrove: numero di fattura, numero fattura pro-forma (solo numero e data, non si accetta la dizione “as per”), numero d’ordine del cliente, numero della licenza o del credito documentario, numero di contratto, tariffa doganale, numero polizza assicurativa, numero container, termini di resa).

In caso di TRIANGOLAZIONE nella casella 5 è opportuno non inserire il numero della fattura.

E’ vietato, inoltre, l’inserimento di menzioni discriminatorie (boicottaggio, dichiarazioni anti-israeliane, etc.)¹ e la dizione “made in ...”

Nel corpo del certificato non possono essere inserite menzioni di esclusione o restrizione, incompatibili con le Convenzioni internazionali e/o leggi nazionali, quali ad esempio: menzioni che le merci non contengono prodotti originari di alcuni Paesi sottoposti a discriminazione o che non sono trasportate da navi iscritte in apposite liste negative, non possono essere riportate sul certificato di origine.

CASELLA 6. N° d’ordine progressivo, marche, numeri, quantità e natura dei colli; denominazione delle merci

Marche: inserire solo quando su tutti i colli c'è una stessa dicitura distintiva che è riportata anche in fattura

Numeri : inserire solo quando su tutti i colli c'è una numerazione riportata anche in fattura (es. 20 cartoni numerati 1/20, oppure 101/120)

Quantità e natura dei colli: inserire il numero di colli e specificare il tipo di imballo (es. cartoni, fusti, palette ecc). Non si accetta la dizione generica colli (package)

Denominazione delle merci: al fine di consentirne una corretta identificazione (utile anche per una giusta classificazione doganale nel Paese di destinazione), la merce va descritta in modo chiaro, utilizzando la denominazione commerciale consueta, senza ulteriori dati distintivi (ad es. modello, potenza, colore, dimensione, forma ecc.).

Se si vuole utilizzare il termine tecnico del prodotto, va indicata, in ogni caso, anche la denominazione commerciale consueta.

Non sono ammesse indicazioni generiche quali: “prodotti chimici”, “prodotti metallici”, “macchinari”, “accessori e parti di ricambio” a meno che non siano seguite dall'elenco dettagliato delle merci.

Nella casella 6 si può utilizzare una denominazione generica seguita dall'indicazione “come da fattura allegata” (es. elettrodomestici ed accessori come da fattura allegata) quando:

1. l'elenco sia troppo esteso da poter essere riportato nel certificato (è comunque inteso che, anche utilizzando questo sistema, la CCIAA deve conoscere la denominazione commerciale consueta dei prodotti, in modo da poterli correttamente identificare; a tal fine, è comunque sufficiente che essa risulti nella copia della fattura agli atti della CCIAA)
2. sia necessario inserire nella descrizione della merce dettagli tecnici (es. modello, potenza ecc)

L 'utilizzo della dicitura “come da fattura allegata” diventa utile anche nel caso in cui la merce oggetto della esportazione abbia più Paesi di origine (comunitaria e non). Infatti, allegando la fattura – nella quale saranno evidenziati per ogni articolo (di origine non comunitaria) il Paese di origine – si può evitare di indicare, accanto ad ogni prodotto descritto nella casella 6, l'origine della merce.

Nel caso si utilizzi il sistema della FATTURA ALLEGATA, dovranno essere presentate alla Camera di Commercio più copie della fattura (timbrate e firmate in originale), di cui una sarà allegata alla domanda (foglio rosa) e conservata con i documenti, le altre (dopo che la Camera vi avrà apposto il numero del certificato di origine e la data di rilascio) verranno unite fisicamente con il certificato di origine e le eventuali copie ritirate, diventandone parte integrante.

Si precisa che tale procedura va utilizzata solo nei casi sopra indicati e non deve diventare un'abitudine.

N.B.: Qualora il certificato sia redatto in lingua straniera, deve figurare la traduzione in italiano della merce descritta alla casella 6. Non va effettuata, invece, la traduzione degli altri dati inseriti.

N.B.: Si ribadisce il divieto di inserimento nel certificato di origine di menzioni discriminatorie 1 (boicottaggio, dichiarazioni anti-israeliane, etc.) e di diciture:

quali “made in _____” , “prodotto in _____”, “produttore”

N.B.: Lo spazio che rimane vuoto sotto la descrizione dei prodotti va barrato, a cura della ditta, in modo da rendere impossibile l'inserimento di qualsiasi ulteriore indicazione.

CASELLA 7. Quantità

Indicare la quantità della merce menzionata in fattura ed oggetto del certificato di origine. Essa può essere espressa in varie unità di misura (peso, volume, etc.) secondo la natura del prodotto esportato. Qualora venga scelta un'unità di peso, sarà necessario precisare se la quantità indicata corrisponde al peso netto o lordo.

CASELLA 8.

Casella riservata alla Camera di Commercio per l'apposizione del timbro e della firma. Qui si attesta che le merci riportate nella casella 6 sono originarie del Paese menzionato nella casella 3.

1 Nel corpo del certificato non possono essere inserite menzioni di esclusione o restrizione, incompatibili con le Convenzioni internazionali e/o leggi nazionali, quali ad esempio: menzioni che le merci non contengono prodotti originari di alcuni Paesi sottoposti a discriminazione o che non sono trasportate da navi iscritte in apposite liste negative, non possono essere riportate sul certificato di origine.

RICHIESTA DI RILASCIO (FOGLIO ROSA)

FRONTE

Le caselle dalla 1 alla 7 corrispondono a quelle del foglio giallo e vanno compilate allo stesso modo.

CASELLA 8. Il firmatario In questa casella è riprodotta la formula di richiesta del certificato, che comprende sia la dichiarazione sull'esattezza e la veridicità delle informazioni, notizie e documenti giustificativi che corredano la domanda, nonché l'impegno a presentare informazioni e giustificazioni supplementari su richiesta della Camera di Commercio.

Dovranno essere apposti luogo e data, timbro della ditta esportatrice e nome e cognome - per esteso - qualifica e firma del legale rappresentante o di un suo procuratore delegato.

CASELLA 9. Richiedente

Indicare, in stampatello, per esteso, nome, cognome e qualifica del firmatario, se non indicato già nella casella 8.

RETRO

E' stampata la dichiarazione sull'origine delle merci esportate, che deve essere sottoscritta dal richiedente (legale rappresentante o procuratore delegato).

Dovrà essere compilato con la massima cura, secondo i casi, uno dei seguenti paragrafi (ai sensi dell'art. 53 del Reg. CEE 2454/93).

PARAGRAFO 1: la merce è totalmente di origine italiana, o.....(altro Stato membro della Comunità Europea) essendo stata fabbricata o prodotta da:

Questo campo va compilato quando la merce è di origine interamente comunitaria .

Documentazione da allegare come prova dell'origine:

1. a) **la ditta che richiede il certificato di origine è anche produttrice della merce esportata**

b) **la ditta che richiede il certificato di origine non è produttrice della merce esportata ma ha acquistato direttamente da un produttore italiano** Il richiedente, a prova dell'origine italiana della merce, allega, nel caso a) la sola fattura di vendita e nel caso b) anche la fattura di acquisto. In entrambi i casi , inoltre, indica nel retro del foglio rosa oltre al nome del produttore anche lo stabilimento di fabbricazione.

La Camera di commercio controllerà dalla visura del Registro Imprese che la ditta richiedente o il suo fornitore risultano come produttori.

2. **La ditta richiedente il certificato d'origine ha acquistato la merce esportata da un commerciante e non direttamente dal fabbricante oppure da una ditta di un altro paese comunitario. CASO XXXX SPA SPA**

Si può scegliere una delle seguenti soluzioni:

A) il richiedente allega alla domanda la fattura di acquisto e fa pervenire alla Camera di Commercio una dichiarazione del produttore su carta intestata, debitamente firmata, attestante il luogo di produzione.

B) **Il richiedente indica nella casella 1 del retro del foglio rosa soltanto il nome e la sede della ditta che gli ha fornito la merce.**

A propria tutela, si fa rilasciare dal suo fornitore una dichiarazione attestante il paese di origine della merce (NB. da esibire alla Camera di Commercio, solo su eventuale richiesta); sulla base di essa rende, ai sensi dell'art. 47 del DPR. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva attestante l'origine comunitaria.

NB. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA: Nei modelli più recenti la dichiarazione è già prevista sul retro del foglio rosa, la cui sottoscrizione equivale, quindi, a rendere la dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva); nei modelli più vecchi, invece, la dichiarazione non c'è e, pertanto, va resa a parte (per fax simile, vedi Allegato 1, in calce alla guida).

Nel caso in cui venga prodotta tutta la documentazione richiesta al punto 1 o 2A del paragrafo 1, la dichiarazione non va resa e, quindi, nei modelli dove è già presente, va barrata.

In qualsiasi forma venga resa (sottoscrizione della dichiarazione del foglio rosa o dichiarazione redatta a parte), alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, va allegata una fotocopia del documento di identità del firmatario in corso di validità.

La Camera di Commercio provvederà ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/2000, i controlli a campione sulle dichiarazioni rese, secondo le modalità di cui al Regolamento camerale.

In fase di controllo l'ufficio camerale verificherà la veridicità delle dichiarazioni sull'origine accertando il nome del produttore e il luogo di fabbricazione. Le dichiarazioni mendaci e la falsità di atti sono punite ai sensi dell'art. 76 del suddetto DPR2

Nota: Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

C) Il richiedente, che non dispone di informazioni certe circa l'origine della merce:

- allega alla domanda la fattura di acquisto
- sottoscrive il fronte del foglio rosa
- non compila il retro del foglio rosa e non rende alcuna dichiarazione sostitutiva circa l'origine

Solo in questo caso la Camera non potrà rilasciare il certificato in tempo reale e si attiverà per accertare il nome del produttore e il luogo di fabbricazione, indagine che potrebbe richiedere un lasso di tempo non quantificabile.

Se l'esito degli accertamenti non fosse sufficiente a dimostrare l'origine, la Camera rifiuterà il rilascio del certificato, conserverà la domanda e annoterà sulla stessa il motivo del rifiuto.

PARAGRAFO 2: la merce ha subito in Italia, o in altro Paese della Comunità Europea, l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale economicamente giustificata effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo.

Questo campo va compilato quando la merce non è interamente di origine comunitaria, ma ha subito una trasformazione sufficiente a conferirle l'origine comunitaria.

N.B. : Per alcune categorie merceologiche l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni che conferiscono l'origine (citate all'art. 24 del Regolamento CEE n. 2913/92) sono definite dal Regolamento CEE n. 2454/93 agli articoli da 35 a 46. L'elenco delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali non originari, affinché il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto originario, è dettagliatamente indicato negli allegati 10 e 11 del citato Regolamento comunitario. Ai fini dell'individuazione delle lavorazioni ritenute sostanziali sarà successivamente applicato quanto previsto in materia di acquisizione dell'origine dall'art. 36 del Regolamento CE n. 450/08, che entrerà in vigore dal momento dell'emanazione delle relative disposizioni di applicazione.

Dovrà essere indicato il nome, e l'indirizzo dell'impresa che ha eseguito l'ultima trasformazione sostanziale nonché la località ove effettivamente è stata eseguita la trasformazione.

Documentazione da allegare come prova dell'origine

1. Se la ditta che richiede il certificato è quella che ha effettuato la trasformazione va allegata la sola fattura di vendita. La Camera di commercio, prima di apporre il visto, controllerà, infatti, attraverso i propri sistemi informatici (visura del Registro Imprese) che la ditta richiedente sia produttrice.

2. Se la ditta che richiede il certificato non è quella che ha effettuato la trasformazione, va allegata la **documentazione di cui al paragrafo 1 punto 2.**

PARAGRAFO 3:

la merce è di origine estera (indicare il nome del Paese):come lo prova l'allegata documentazione.....

Questo campo va compilato quando la merce non è di origine comunitaria, ma di un Paese terzo.

Va indicato il nome del Paese di origine e riportati i riferimenti della documentazione allegata comprovante l'origine.

Documentazione da allegare come prova dell'origine (1 - 2 - 3 sono alternativi)

1. originale del certificato d'origine estero
2. fattura di acquisto e bolle doganali di importazione in cui risulti il riferimento al numero della fattura di acquisto allegata
3. eventuali altre dichiarazioni presentate presso una dogana italiana o comunitaria per l'accesso ad un regime doganale in territorio comunitario (importazione definitiva, temporanea, deposito doganale), dalle quali risulti espressamente l'origine; le polizze di carico indicanti anch'esse specificatamente l'origine.

Nel caso vengano richiesti certificati di origine per scarico parziale della merce indicata sul certificato di origine emesso all'estero, la Camera di Commercio provvederà ad annotare sull'originale i relativi scarichi.

FIRMATARI

- La richiesta di rilascio (foglio rosa) deve essere firmata in calce alle due facciate, previa apposizione del timbro della ditta. In mancanza di tale sottoscrizione il certificato non sarà emesso. Se nel timbro della ditta non è riportato anche il nome, cognome e qualifica del firmatario, indicare tali dati, in stampatello, nella casella 9.

- Le persone autorizzate alla firma dei documenti per l'estero sono: il titolare di ditta individuale, il legale rappresentante della società, eventuali altri legali rappresentanti con poteri di firma (es.: procuratori). Il procuratore speciale deve essere delegato alla firma dei documenti per il commercio estero ed i suoi poteri si devono evincere dalla visura camerale.

- La firma deve essere conforme a quella depositata agli atti dell'ufficio commercio estero.

DEPOSITO DELLA FIRMA

La firma del titolare o dei legali rappresentanti autorizzati a richiedere documenti per l'estero va depositata, per esteso o in forma abbreviata (non in sigla), su appositi modelli, disponibili presso la Camera di Commercio o scaricabili dal sito Certificato di origine: istruzioni per la compilazione.

Al modello va allegata una fotocopia del documento di identità del firmatario.

Il deposito è preventivo alla richiesta di rilascio di certificato di origine e/o di visto.

SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO DI ORIGINE

In caso di smarrimento del certificato di origine può essere richiesto un duplicato, a condizione che il richiedente alleggi copia della denuncia di smarrimento presentata alle Autorità di Polizia.

Il richiedente in tal caso utilizzerà un nuovo formulario di certificato di origine sul quale verrà apposta la dicitura: "duplicato del certificato di origine n. prot. n. rilasciato in data"

RILASCIO DI UN CERTIFICATO DI ORIGINE A POSTERIORI

Di norma, il certificato di origine viene richiesto per merci in via di spedizione.

Tuttavia, in caso di spedizione avvenuta da più di 2 mesi, è permesso richiedere il rilascio del certificato di origine su presentazione di una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, che giustifichi la mancata richiesta del certificato d'origine fino a quel momento allegando i documenti relativi alla spedizione (fattura con visto di uscita della dogana, bolletta di esportazione con riferimento alla fattura di vendita, bill of loading, ecc.) da cui si vede che la merce è già stata spedita.

DURATA DI VALIDITA' DEI CERTIFICATI DI ORIGINE

Il certificato di origine è valido dalla data di rilascio da parte della Camera di Commercio. In linea di principio la validità è illimitata, a condizione che tutti i dati sul certificato rimangano gli stessi e che non vi sia alcuna modifica delle condizioni originali e/o dell'imballaggio delle merci. Tuttavia un periodo di tempo troppo lungo tra la data di rilascio e quella di spedizione potrebbe provocare difficoltà nel Paese di importazione ove il certificato deve essere presentato.

DISTRUZIONE O SMARRIMENTO DEI MODULI IN BIANCO

- In caso di errata compilazione o danneggiamento, i moduli di certificato d'origine devono essere restituiti alla Camera di Commercio che li ha consegnati.
- In caso di erronea distruzione il richiedente è tenuto a presentare alla Camera di Commercio apposita dichiarazione in tal senso.

CERTIFICATO DI ORIGINE PRO- FORMA

La fattura proforma serve per fatturare merci che vengono esportate come campione gratuito o per la partecipazione a fiere all'estero.

Per ottenere il rilascio devono sussistere queste condizioni:

1. la merce viene consumata sul posto, ad es. viene data come dimostrazione ai clienti
2. la fattura proforma deve essere intestata all'esportatore c/o la fiera e ha una numerazione distinta da quella delle fatture definitive.

Per la redazione del certificato si devono utilizzare i modelli tradizionali dei certificati di origine, attenendosi alle relative istruzioni. Su tutti i fogli gialli e su quello rosa va aggiunta, a macchina, la scritta PROFORMA, accanto alla dicitura CERTIFICATO DI ORIGINE.

Il certificato di origine delle merci, così come definito dal regolamento CEE 2453/93

della Commissione delle Comunità Europee, rientra nel "genus" delle certificazioni in senso improprio, atti della Pubblica Amministrazione non riprodotto un fatto già rappresentato in pubblici registri, ma costituente il risultato di un'attività di accertamento compiuta direttamente dalla Pubblica Autorità su atti prodotti direttamente dal richiedente.

Pertanto, la richiesta di documenti giustificativi comprovanti l'origine delle merci, è conforme alle disposizioni del Ministero delle Attività produttive e dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio, disposizioni con le quali viene riconosciuta alle stesse Camere di Commercio ampia facoltà di richiedere alle imprese la documentazione ritenuta necessaria a tali fini.

Le dichiarazioni apposte sul modello del certificato di origine e sulla documentazione allegata hanno valore di dichiarazioni rese di fronte a Pubblico Ufficiale, con le conseguenti responsabilità del dichiarante in merito al contenuto delle stesse. Inoltre tutte le dichiarazioni erronee o false sull'origine della merce sono considerate infrazione nei confronti dell'Amministrazione Doganale.

Ogni richiedente che farà una falsa dichiarazione in vista dell'ottenimento di un certificato di origine, o che falsificasse un certificato, o che utilizzasse un certificato falso, oltre al rifiuto del rilascio della Camera di Commercio, deve tenere conto delle sanzioni giudiziarie cui potrebbe essere passibile nello Stato membro in cui i fatti fossero accertati, in applicazione della legislazione in vigore localmente.

CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI DIVERSE

Le Camere di Commercio provvedono al rilascio di visti su documenti (dichiarazioni e fatture) da valere in Paesi extra-cee, a condizione che non siano in contrasto con la normativa comunitaria e/o nazionale.

Le dichiarazioni vanno presentate su carta intestata della ditta e, analogamente alle fatture, firmate in originale dal legale rappresentante, previa apposizione del timbro riportante anche il nominativo del firmatario. Di questi documenti la Camera di Commercio emittente conserverà una copia firmata in originale e su di essi apporrà un VISTO DI CONFORMITA' FIRMA.

Non possono essere viste dichiarazioni e/o fatture contenenti menzione di esclusione o restrizione incompatibili con le Convenzioni internazionali e/o leggi nazionali (es. menzioni che indicano che le merci non contengono prodotti originari di alcuni paesi sottoposti a discriminazione o che non sono trasportate da navi iscritte in apposite liste negative).

Non possono altresì essere viste dichiarazioni contenenti l'origine della merce, in quanto la Camera attesta l'origine esclusivamente con il rilascio del certificato di origine.

Le dichiarazioni non devono essere intitolate “APPENDICE AL CERTIFICATO DI ORIGINE” ma semplicemente “DICHIARAZIONE”.

Su richiesta delle ditte, la Camera di Commercio provvede anche alla LEGALIZZAZIONE DELLA FIRMA del funzionario camerale (ex visto Upica) sulle fatture e dichiarazioni vistate nonché sui certificati di origine emessi.

FOCUS MERCI DI ORIGINE EXTRA-CEE:

Merce acquistata da un commerciante. In tal caso il richiedente dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, le generalità del produttore della merce, indicando il luogo di produzione. In caso si presenti una esigenza di segretezza di carattere commerciale in ordine alla identificazione del produttore, **il richiedente potrà presentare la fattura di acquisto ed una dichiarazione del proprio fornitore sull'origine della merce. Tale indicazione potrà essere contenuta anche nella fattura di acquisto od in altri documenti giustificativi (documento di trasporto, ecc.). CASO XXXX SPA SPA**

Analizziamo i singoli casi

1. Importatore diretto delle merci. In tal caso il richiedente dovrà presentare il certificato di origine in originale, che sarà trattenuto dall'ufficio, oppure gli originali di ogni altro documento che può provare l'origine delle merci (bolle doganali, polizze di carico, ecc.)

2. Importatore indiretto delle merci. In tal caso il richiedente, che non è in possesso degli originali dei documenti, **dovrà presentare comunque fotocopia** della bolla doganale (con dichiarazione di conformità all'originale) ed indicazione degli estremi del soggetto che detiene l'originale. **Nel caso in cui, il proprio fornitore non fornisca copia della documentazione, sarà presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i motivi della mancata presentazione.**

Anche il retro del foglio rosa deve essere firmato dal richiedente della richiesta di rilascio.

L'impresa dovrà anche produrre:

- la distinta di richiesta dei documenti da vistare;
- una copia della fattura oggetto della certificazione di origine, che rimarrà agli atti allegata ai documenti del certificato. Se viene richiesta la conformità di firma per tale documento essa deve essere timbrata e firmata dal legale rappresentante o da un suo procuratore

Anche il retro del foglio rosa deve essere firmato dal richiedente della richiesta di rilascio.

L'impresa dovrà anche produrre:

- la distinta di richiesta dei documenti da vistare;
- una copia della fattura oggetto della certificazione di origine, che rimarrà agli atti allegata ai documenti del certificato. Se viene richiesta la conformità di firma per tale documento essa deve essere timbrata e firmata dal legale rappresentante o da un suo procuratore presentati e probatori dell'origine (tranne che per il certificato d'origine che dovrà sempre essere depositato in originale presso l'Ufficio Commercio Estero).

5 - CASI PARTICOLARI

Rilascio del certificato di origine in presenza di credito documentario (lettera di credito)

La lettera di credito è una formula di pagamento ampiamente usata nell'import-export, specie nelle relazioni commerciali con Paesi extra-europei.

In presenza di lettera di credito, il numero della lettera di credito e le altre informazioni essenziali **devono essere indicate solo nel punto 5** (osservazioni), e possibile indicare:

- estremi identificativi della lettera di credito ed istituti di credito, se richiesti dal credito documentario;
- indicazioni su assicurazione merci ed estremi polizza di carico;
- eventualmente la dizione indicante il produttore (manufacturer);
- in caso di impianti o di spedizioni multiple l'indicazione del numero di spedizione e della denominazione della spedizione.

Le novità della pubblicazione ICC600 entrata in vigore il 1 luglio 2007 riguardano anche i documenti da presentare per l'utilizzo delle lettere di credito.

L'art. 14 stabilisce infatti che i dati presenti in un documento non devono essere necessariamente identici ai dati del credito stesso, purché non siano con essi discordanti.

Mentre in fattura la descrizione della merce deve corrispondere esattamente (letteralmente) a quella indicata nel credito, viene introdotta la possibilità sui documenti diversi dalla fattura di utilizzare espressioni generiche per la descrizione della merce, purché non in contrasto con la relativa descrizione del credito. Altra novità è che l'indirizzo del beneficiario non deve necessariamente corrispondere a quello del credito purché il paese coincida con quello indicato nel credito.

Non sono ammessi errori nell'indicazione dei dati relativi a speditore, destinatario, descrizione della merce.

I certificati di origine sono destinati, esclusivamente a provare l'origine delle merci sulla base di documentazioni probatorie o delle dichiarazioni effettuate dalle imprese. In nessun caso può essere addebitata alla Camera di Commercio emittente la responsabilità per eventuali discrepanze tra certificato d'origine regolarmente emesso e le condizioni fissate dai crediti documentari.

Rilascio del certificato di origine per pezzi di ricambio, accessori o utensili

I pezzi di ricambio, accessori o utensili seguono la regola dell'origine del materiale, macchina, apparecchio o veicoli cui si riferiscono (se soddisfatte le condizioni di cui all'art. 41 e seguenti Regolamento CEE 2454/93).

Nel caso di spedizione non contestuale al macchinario cui si riferiscono i ricambi, l'interessato deve indicarlo, nel paragrafo 2 del foglio rosa, con una dichiarazione.

Fac Simile dichiarazione :

“Si dichiara ai fini del regolamento CEE n.2454/93 che la merce di cui alla fattura n..... datata..... è destinata alla normale manutenzione di macchinario precedentemente esportato il (numero di serie del certificato, se richiesto alla spedizione), avente origine.....”

Nel caso di pezzi di ricambio venduti separatamente, senza che esista a monte l'esportazione di un macchinario cui la fornitura sia direttamente riconducibile, per l'assegnazione dell'origine della merce si applica la regola prevista per la specifica voce doganale cui possono essere ricondotta.

Rilascio del certificato di origine per assortimenti

Gli assortimenti si considerano originari a condizione che:

1. tutti i prodotti che li compongono siano originari;
2. se è composto da prodotti originari e non originari, il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'intero assortimento. In tale caso l'interessato dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui illustrerà il valore dei singoli componenti ed attesterà che viene soddisfatto il presente requisito.

Rilascio del certificato di origine per merce usata

È possibile richiedere il rilascio di un certificato di origine su merce usata della quale la ditta esportatrice è priva della fattura di acquisto. Il legale rappresentante della ditta richiedente sotto la propria responsabilità dovrà fornire una dichiarazione attestante il paese di origine della merce nel modulo di domanda rosa.

Delega nelle operazioni triangolari con partner comunitario

Se il partner intende comparire nella casella 1 – speditore, dovrà delegare per iscritto l'esportatore italiano a spedire per suo conto all'indirizzo del destinatario finale ed impegnarsi a non richiedere altro certificato d'origine per la stessa partita di merce.

SITOGRAFIA

<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm> (per consultare la normativa e la giurisprudenza comunitaria è sufficiente inserire gli estremi del documento nella sezione “ricerca semplice”)

<http://www.cerdef.it> (per consultare la normativa e la giurisprudenza nazionale è sufficiente inserire gli estremi del documento nella sezione documentazione economica e tributaria)

www.agenziadogane.it (nella sezione “norme doganali” è possibile consultare i documenti normativi e di prassi)

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm (sito della direzione generale “Taxation and Customs Union”. Nella sezione “customs” è possibile consultare le regole di origine dette “list rules”)